

# Pronti i nuovi F24 per il pagamento dei contributi 2018 per Artigiani e Commercianti, nel cassetto previdenziale

di [Antonella Madia](#)

Pubblicato il 3 Dicembre 2018

Con recente messaggio l'INPS comunica l'elaborazione degli F24 per il pagamento delle aliquote contributive a carico degli iscritti alla gestione artigiani e commercianti; i moduli saranno disponibili nel cassetto previdenziale

*Il [Messaggio INPS n. 4340 dello scorso 21 novembre 2018](#) comunica l'elaborazione degli F24 per il pagamento delle aliquote contributive a carico degli iscritti alla gestione artigiani e commercianti; proprio in considerazione alle medesime aliquote, il messaggio fa riferimento alla [Circolare n. 27/2018](#) la quale **•LAVORO** specifica le aliquote valide per l'anno 2018.*

## L'elaborazione degli F24 per artigiani e commercianti

Nell'anno 2018 sono definitivamente **aumentate le aliquote contributive per artigiani e commercianti** a seguito dell'articolo 24, comma 22, del [D.L. n. 201/2011](#) – convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 – il quale prevedeva che a partire dal primo gennaio 2012 le aliquote contributive di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti fossero incrementate di 1,3 punti percentuali, e successivamente di 0,45 punti percentuali per ciascun anno, fino al raggiungimento del livello del **24% per tutti i soggetti iscritti alla gestione autonoma dell'INPS**.

Ebbene, a seguito della Circolare n. 27 del 12 febbraio 2018 – la quale aveva specificato le aliquote contributive per l'anno 2018 – il Messaggio dello scorso 21 novembre 2018 n. 4340 ha ulteriormente comunicato che è stata ultimata una **nuova elaborazione dell'imposizione contributiva per tutti i soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti**, con conseguente **predisposizione dei modelli F24** necessari per il versamento della contribuzione dovuta.

I modelli F24 saranno disponibili in **versione precompilata** nel **Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti**, entrando nella sezione “Posizione assicurativa”, “Dati del modello F24”, dove sarà possibile consultare anche una sintesi di tutti gli importi dovuti e le relative scadenze e causali di pagamento.

L'INPS ha previsto inoltre un **alert via e-mail** che sarà inviato ai titolari di posizione assicurativa ovvero agli intermediari delegati.

## **Aliquote per la gestione artigiani e commercianti**

Proprio in relazione a quanto detto finora, è opportuno riepilogare quanto chiarito da parte dell'INPS con la Circolare INPS n. 27/2018, la quale chiarisce come a partire dal 2018 è stato raggiunto il livello **del 24% di contribuzione per gli iscritti alla gestione autonoma INPS**, al quale va aggiunto uno **0,09% a titolo di aliquota aggiuntiva** da parte degli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, istituita a scopo di indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale (prorogata fino al prossimo 31 dicembre 2018).

Inoltre, **per gli iscritti alla gestione degli artigiani e dei commercianti è previsto un contributo per le prestazioni di maternità nella misura di euro 0,62 mensili**, mentre per i soggetti iscritti alla medesima gestione i quali abbiano più di 65 anni di età e che siano già pensionati presso le gestioni dell'istituto, anche per l'anno 2018 si avrà la riduzione del 50% dei contributi dovuti.

## **La contribuzione dovuta**

Volendo più approfonditamente riepilogare l'**ammontare della contribuzione**, per:

- artigiani di qualunque età, e coadiuvanti o coadiutori di età superiore a 21 anni, l'aliquota è fissata al **24%**, mentre per coadiuvanti o coadiutori di età inferiore a 21 anni, l'aliquota è fissata al **21%**;
- commercianti di qualunque età e coadiuvanti o coadiutori con età superiore a 21 anni – compreso il contributo aggiuntivo dello 0,09% – l'aliquota è fissata al **24,09%**, mentre è fissata al **21,9%** per coadiuvanti e coadiutori con età non superiore a 21 anni.

Va ricordato inoltre che in relazione a quanto stabilito con Circolare n. 27 del 12 febbraio 2018 – sulla base di quanto rilevato dall'ISTAT circa l'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati – è stato stabilito il **reddito minimo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS** dovuto da artigiani ed esercenti attività commerciali, che si attesta a **euro 15.710,00**.

Si ricorda inoltre che ai sensi della Legge n. 438/92 il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:

- è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza);
- è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell'anno 2018, ai redditi 2018, da denunciare al fisco nel 2019);

cosicché qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2018, è dovuto un ulteriore contributo a saldo che dovrà essere corrisposto entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Antonella Madia

3 dicembre 2018